

L'altro diritto ONLUS

Sede legale c/o

L'altro diritto Centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni

Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze

Fax 055-2759925

Email: adir@altrodiritto.unifi.it

home page: www.altrodiritto.unifi.it



L'Altro Diritto ONLUS – Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità

Centro Consulenza Extragiudiziale;

C.F. 94093950486;

Iscrizione Registro Regionale del Volontariato Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003;

Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del Registro regionale delle persone giuridiche private

Oggetto: informativa ai Comuni sull'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale a favore dei cittadini di Paesi terzi, a seguito del D.L. 113/2018 (c.d. decreto Salvini), convertito con L. 132/2018.

L'Altro diritto O.N.L.U.S., associazione iscritta dal 20.01.2015 al n. 365 del "Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni" di cui all'art. 6 del D.lgs. 251/2003 gestito dall'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), **ad aggiornamento** delle precedenti informative inviate in collaborazione con Anci Toscana, invia nuova consulenza aggiornata sul tema **dell'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale per la popolazione migrante**, anche in relazione ai nuovi permessi e alle modifiche introdotte dalla L. 132/2018.

Il quadro consolidato: la diretta applicabilità delle Direttive europee nei sistemi nazionali di sicurezza sociale:

Il diritto dell'Unione Europea, sia primario che derivato, sancisce un **generale principio di parità di trattamento** per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti, rispetto ai cittadini europei, nell'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale previste dai singoli sistemi nazionali di previdenza e assistenza. **Si tratta di un principio vincolante per tutti gli Stati membri e di immediata applicabilità.**

La **diretta applicabilità di tale principio** ha come conseguenza sul piano giuridico l'obbligo, non solo del legislatore, ma anche della pubblica amministrazione di uniformarsi alla normativa UE e non violare tale divieto di discriminazione nella concreta applicazione delle norme.

Ne deriva un dovere delle pubbliche amministrazioni (anche locali) di disapplicare ogni atto, anche normativo, che si ponga in contrasto con il generale divieto di discriminazione.

Dunque: non solo gli organi giurisdizionali ma **anche gli organi amministrativi sono tenuti ad applicare il diritto dell'Unione Europea e a tutelare i diritti che quest'ultimo conferisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno** (v., in tal senso, CGUE 22.6.1989, C-103/88, Costanzo; su questo v. anche Sent. Corte d'Appello di Torino n. 792/2017).

Dal punto di vista del campo oggettivo di applicazione di tale divieto, **questo è certamente da considerarsi operante rispetto alle prestazioni di competenza comunale** (quali ad es. assegno di maternità dei comuni, assegno per nuclei familiari numerosi...dunque tutte le prestazioni sociali previste a sostegno delle famiglie, dei residenti, dei lavoratori..).

L'altro diritto ONLUS

Sede legale c/o

L'altro diritto Centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni

Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze

Fax 055-2759925

Email: adir@altrodiritto.unifi.it

home page: www.altrodiritto.unifi.it



L'Altro Diritto ONLUS – Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità

Centro Consulenza Extragiudiziale;

C.F. 94093950486;

Iscrizione Registro Regionale del Volontariato Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003;

Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del Registro regionale delle persone giuridiche private

In primo luogo, come noto, sia la L. 151/2001 (assegno di maternità) che la L. 488/98(assegno per il nucleo familiare numeroso) fanno esplicitamente rientrare tra i beneficiari di tali prestazioni non solo i soggiornanti di lungo periodo, ma anche i migranti extra-Ue familiari di cittadini europei (v. circolare INPS n. 35 dd. 09.03.2010), nonché i titolari di protezione internazionale (circolare INPS n.9 del 22/01/2010).

Dunque, rispetto a queste categorie di permessi non si pone alcun problema(dubbio) dato che sono esplicitamente ricomprese dalla normativa nazionale.

Diversamente, la parificazione con i cittadini italiani è stata operata dalla normativa UE, con riferimento al godimento dei diritti di sicurezza sociale, anche nei confronti di:

- titolari di **permesso unico lavoro** (art. 12 direttiva 2011/98) - rientrano in questa categoria a titolo meramente esemplificativo il permesso per motivi di lavoro, familiare, attesa occupazione ... –.

- titolari di **carta blu** (art. 14 direttiva 2009/50);

- titolari di **permesso per motivi umanitari** (art.34 comma 5 d.lgs 251/2007) - ovviamente questo per i permessi rilasciati e ancora in corso di validità essendo categoria giuridica abrogata con la l. 132/2018-;

La prevalenza della normativa europea su quella italiana è stata ribadita da molta giurisprudenza, tra cui, per l'assegno di maternità ricordiamo la sentenza della nostra **Corte Costituzionale**, che con **ordinanza n. 95/2017** ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74 cit. affermando che:

- per i titolari di permesso unico lavoro, l'applicabilità dell'art. 12 della direttiva 2011/98 già garantisce la parità di trattamento nelle prestazioni di sicurezza sociale (rendendo perciò inutile la pronuncia di incostituzionalità) rendendo dunque inutile un giudizio di incostituzionalità della norma;

- per i titolari di permesso per motivi umanitari riconosce l'applicabilità dell'art. 34, comma 5, Dlgs 19.11.07 n. 251 a norma del quale “ai titolari del permesso di soggiorno umanitario sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente decreto a favore dei titolari di protezione sussidiaria”; tra tali diritti rientra, ai sensi dell'art. 27, comma 1, il diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale
e
sanitaria.

Sull'assegno per il nucleo familiare numeroso, assume particolare rilevanza, invece, una decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha stabilito che i titolari di permesso unico lavoro hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare numeroso poiché l'art. 65 l. 448/98 è **incompatibile** con l'art. 12 della direttiva 2011/98 (**sentenza della Corte di Giustizia Europea 21.6.17 Martinez C – 449/16**).

La decisione è vincolante non solo per il giudice del rinvio ma anche per tutte le amministrazioni dello Stato membro che pertanto devono darvi applicazione anche a prescindere dagli eventuali futuri

L'altro diritto ONLUS

Sede legale c/o

L'altro diritto Centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni

Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze

Fax 055-2759925

Email: adir@altrodiritto.unifi.it

home page: www.altrodiritto.unifi.it



L'Altro Diritto ONLUS – Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità

Centro Consulenza Extragiudiziale;

C.F. 94093950486;

Iscrizione Registro Regionale del Volontariato Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003;

Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del Registro regionale delle persone giuridiche private

interventi di adeguamento del legislatore. Secondo la Corte il diritto alla parità di trattamento si applica a tutte le prestazioni che vengono erogate sulla base di requisiti predeterminati, ove dunque non vi sia una valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione (si tratta pertanto di un principio che vale pressoché per tutti i tipi di prestazioni sociali attualmente vigenti in Italia).

Le novità introdotte con la l. 132/2018: un'interpretazione costituzionalmente corretta.

Come è noto, la legge 132/2018 oltre a prevedere l'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha introdotto nuove tipologie di permessi rispetto alle quali è necessaria una riflessione da parte delle amministrazioni di settore, per poter valutare l'applicabilità dei principi sino a qui analizzati a questi nuovi titoli di soggiorno.

Dall'analisi delle disposizioni sia del nostro sistema nazionale che internazionale, riteniamo che il **divieto di discriminazione debba considerarsi certamente operante anche con riferimento a TUTTE quelle nuove tipologie di permesso introdotte con la legge 13, qualora siano di durata annuale e consentano al migrante di poter svolgere attività di lavoro sul territorio italiano.**

Si richiamano a sostegno di questa interpretazione le seguenti norme:

-Art. 31 Cost. a tutela della maternità, riconosce un diritto inderogabile e universale dell'individuo che rescinde dalla cittadinanza del soggetto;

- art. 12 direttiva 98/2011 in forza del quale *“I lavoratori di cui paragrafo 1, lettere b) c) (cioè i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi e quelli che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa, ma ai quali è consentito di lavorare) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne:[...]e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004”* e infine art. 41 T.U. Immigrazione che prevede la piena equiparazione dei cittadini extra UE ai cittadini italiani *“ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche di assistenza sociale”*, condizionandola alla titolarità di un *“permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno”*.

Ne consegue in maniera evidente che debbano essere inclusi nell'accesso alle prestazioni in analisi (assegno di maternità dei comui, assenso ai nuclei familiari numerosi) tutti i titolari di permessi di soggiorno di durata non inferiore ad un anno e che consentono l'accesso al lavoro.

Nello specifico, rispetto ai nuovi permessi introdotti dalla legge 132/18, riteniamo che abbiano certamente diritto ad accedere alle prestazioni sociali di competenza comunale i titolari di:

1) PROTEZIONE SPECIALE - ART. 32, co. 3 d.lgs. 25/2008

L'altro diritto ONLUS

Sede legale c/o

L'altro diritto Centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni

Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze

Fax 055-2759925

Email: adir@altrodiritto.unifi.it

home page: www.altrodiritto.unifi.it



L'Altro Diritto ONLUS – Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità

Centro Consulenza Extragiudiziale;

C.F. 94093950486;

Iscrizione Registro Regionale del Volontariato Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003;

Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del Registro regionale delle persone giuridiche private

2) PERMESSO PER CURE MEDICHE (art. 19, co. 2 lett. d-bis TU 286/98) - se concesso per almeno 1 anno e nell'interpretazione che possa consentire l'accesso al lavoro anche sulla base della certificazione medica.

3) PERMESSO PER ATTI DI PARTICOLARE VALORE CIVILE (art- 42-bis TU 286/98)

4) Permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica ai sensi dell'art. 18-bis d.lgs. 286/98

5) Casi speciali "ex umanitaria".

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordialmente

L'Altro diritto
